

Comune di Noli

protocollo.pec@comune.noli.sv.it

Ufficio: 019 7499520



Città di Noli

Provincia di Savona

P.zza Milite Ignoto 6 – Noli (SV)

Centralino: 019 7499520

Pec: protocollo@pec.comune.noli.sv.it

Noli, 02 Luglio 2025

ALLA C.A del
Sindaco Ambrogio Repetto

Oggetto: Risposta all'interpellanza prot. n. 9972 del 07/06/2025.

Preliminarmente va evidenziato che l'ordinamento italiano ha dovuto adeguare i limiti di esposizione come da accordi con la Comunità Europea anche per evitare una procedura di infrazione e conseguenti sanzioni.

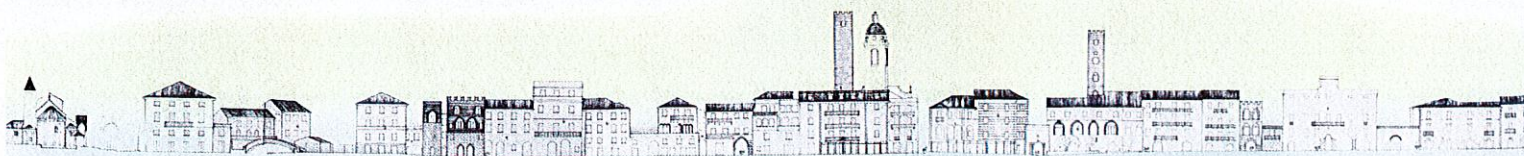
Come noto, il Comune non può per legge derogare i limiti di esposizione sia in senso restrittivo (diminuirli) che in senso migliorativo (aumentarli).

I limiti di esposizione ai campi elettrici (ivi incluso le relative misurazioni e gli obiettivi di qualità) sono di competenza esclusiva dello Stato ossia del Ministero dell'Ambiente e il Comune non ha voce in capitolo.

La questione risulta conclamata da anni, ossia già dagli inizi degli anni duemila.

Al riguardo, si precisa che vi sono sentenze che hanno ribadito tale concetto e che hanno visto soccombenti numerosi Comuni con addebito delle spese legali di entrambe le parti (sia quelle del Comune che quelle dei vari ricorrenti ovviamente soggetti gestori di impianti di TLC).

La giurisprudenza amministrativa più recente ha ritenuto illegittime iniziative di carattere amministrativo dirette a inibire, vietare, interdire, a mezzo ordinanze sindacali o dei dirigenti gli uffici, delibere di Consiglio Comunale e Giunta con funzione di "moratoria" sulla tecnologia 5G o sull'innalzamento dei limiti di esposizione posti dall'articolo 10 comma 2 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.



SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO

Registro Protocollo
Numero 0011580
Data 02/07/2025



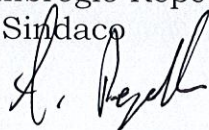
L'orientamento è stato confermato dal TAR Liguria con le sentenze nn. 267/274/275, 277, 278, 283, 284, 285 dell'anno 2025.

La sentenza del TAR Liguria 99/2025 (allegata), resa tra il Comune di Noli e Vodafone, ha evidenziato il carattere dirimente del parere positivo all'installazione reso da Arpal "sicché il provvedimento di divieto di prosecuzione impugnato, essendo stato adottato sul presupposto di un generico "indirizzo" negativo espresso dal Consiglio Comunale in merito all'installazione di antenne con tecnologia 5G, è illegittimo e dev'essere annullato, per violazione del citato art. 45 del codice delle comunicazioni elettroniche" e negato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per violazione del principio comunitario di precauzione.

Infine, si rileva che, iniziative, come quelle del Comune di Ceriale, hanno contenuto di carattere politico; sono senz'altro apprezzabili per le rilevanti questioni di salute pubblica che evidenziano e sono opportunamente dirette a promuovere interventi correttivi di tipo legislativo, tuttavia le stesse, qualora riversate in provvedimenti amministrativi o atti regolamentari quali il POST ex c. 6, art. 8, l. 36/2021, incorrerebbero nei vizi di legittimità già evidenziati dal TAR Liguria e dal Consiglio di Stato.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare, congiuntamente con altri enti locali, eventuali azioni volte a sensibilizzare il legislatore in merito ai rischi correlati ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Ambrogio Repetto
Il Sindaco



Arch. Gianfranco Palermo
Responsabile Settore
Urbanistica ed Edilizia
Suap

